Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1285.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di semeiotica medica presso l'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 29 luglio 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Pavia il 12 settembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 30. — VILLA

Rep. n. 29/C-10

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della semejotica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventinove del mese di luglio in Pavia, nella sala del Rettorato della Università degli studi;

Premesso

1) che, specie per l'avvento di nuovi sempre più perfezionati e complessi mezzi dell'indagine clinica, la semejotica medica ha assunto uno sviluppo ed una importanza tale per cui, agli effetti della preparazione professionale dei giovani medici, è generalmente sentita la necessità che essa venga insegnata come disciplina autonoma,

2) che l'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina si è dichiarato disposto ad istituire ed a finanziare per la durata di un ventennio un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semejotica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, nel cui statuto detta disciplina è compresa, posto che si aggiunge a quelli dell'attuale organico della stessa Facoltà secondo le norme contenute nell'art 63, comma secondo e nell'art 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, nell'intento di offrire al glorioso ateneo pavese un segno tangibile della sua ammirazione, coll'aumentarne le possibilità di formazione culturale e professionale dei giovani medici,

3) che i competenti Consessi accademici, vale a dire il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio d'amministrazione, nelle rispettive sedute del 23 febbraio 1956, del 1° marzo 1956 e del 1° luglio 1958, hanno concordemente dichiarato di accettare col più vivo gradimento, fatte salve le superiori autorizzazioni, l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo dando mandato al Magnifico rettore di procedere con l'Ente finanziatore alla stipulazione della convenzione che dovrà disciplinare la costituzione ed il funzionamento dell'istituendo posto di professore di ruolo,

Tutto ciò premesso

avanti a me dott Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo della Università di Pavia, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952 a ricevere ed a redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto della Università medesima sono personalmente comparsi i signori

Fraccaro prof Plinio, nato a Bassano del Grappa l'8 gennaio 1883, e domiciliato in Pavia il quale agisce nella sua qualità di Rettore magnifico e di presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Università, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con regolare delibera del Consiglio d'amministrazione in data 1° luglio 1958,

Zerbi per ind. Carlo, nato a Cilavegna (Pavia) il 3 dicembre 1907, domiciliato in Mede Lomellina, il quale agisce nella sua qualità di commissario prefettizio dello Ospedale « San Martino » di Mede, conformemente alla delibera adottata in data 24 giugno 1958 ed approvata dalla autorità tutoria in data 15 luglio 1958

Essi comparenti, da me ufficiale rogante, personalmente conosciuti e della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra convengono e stipulano quanto segue:

Art 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di semejotica medica,

Art. 2.

L'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina assume obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Pavia, per il finanziamento del posto di ruolo destinato all'insegnamento di semejotica medica la somma di annue L. 2 600 000 (duemilioniseicentomila) per la durata di venti anni consecutivi a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla relativa cattedra.

Art 3

Qualora, nel decorso della presente convenzione, dovessero insufficienti per modificazioni del trattamento economico dei professori universitari disposte dallo Stato, i contributi previsti dalla presente convenzione per il finanziamento del posto di ruolo così istituito, l'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina assume l'impegno di provvedere al reintegro dell'eccedenza che risulterà scoperta dopo che siano state impiegate allo stesso scopo le eventuali economie realizzate nel frattempo in applicazione della presente stipulazione con l'esplicita intesa che, ove tale reintegro non venisse adeguatamente e tempestivamente effettuato la convenzione dovrà considerarsi decaduta ed il posto di cui trattasi soppresso

Art 4.

L'Ospedale « San Martino » di Mede si obbliga inoltre a versare all Università degli studi di Pavia, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L 520 000 (cinquecentoventimila) pari al 20 % del contributo annuo di cui all'art 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di ruolo di cui trattasi

L'Ospedale « San Martino » di Mede si obbliga inoltre ad aumentare progressivamente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari

Art 5

L Università di Pavia da parte sua si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate, a rifondere annualmente lo Stato dell'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti al professore titolare della cattedra di semejotica medica che verrà assunto all istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche l ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro

Si obbliga inoltre a versare annualmente allo Stato la somma di L 520 000 (cinquecentoventimila) che le verrà corrisposto dall'Ospedale « San Martino » di Mede in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione

Art 6

Qualora la cattedra non venisse coperta con titolare di ruolo, l'impegno si considerera sospeso, di diritto e di fatto fino alla effettiva nomina del titolare stesso

Qualora lo Stato dovesse assumere a proprio carico lo onere della cattedra di semejotica medica l impegno si intendera per entrambe le parti decaduto.

Art 7.

La presente convenzione si intenderà inoltre decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui al successivo art. 8,

b) se non vengano aumentati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi,

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di semejotica medica si intendera senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università di Pavia del titolare dell'istituendo posto di ruolo Ove non sia denunciata almeno un anno prima della scadenza, essa si intendera tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo

Art. 9.

La presente convenzione, redatta in carta legale, è esente da tassa di registro a norma dell'art 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università governativa di Pavia. Ad essa sono allegate le copie autentiche delle deliberazioni citate nelle premesse e nel testo di cui costituiscono parte integrante.

Essa sarà esecutiva allorchè verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il provvedimento legislativo che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di professore di ruolo di cui essa è oggetto.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali da me interpellate lo dichiarono in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da esse espressa e, in prova di ciò, qui di seguito si sottoscrivono con me ufficiale rogante.

F to *Plinio Fraccaro*, rettore

F to *Carlo Zerbi*

F to *Umberto Marchi*, ufficiale rogante

Registrato a Pavia addì 30 luglio 1958 al n. 293 Atti pubblici, volume 201. Esatte L (*Esente*).

Il direttore: *E. Repetti Fontana*

N. di rep. 30/C-11

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Pavia e l'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina per la istituzione di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di medicina e chirurgia, riservato all'insegnamento di semejotica medica.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno dodici del mese di settembre in Pavia, nella sala del Rettorato della Università degli studi:

Premesso

che con convenzione in data 29 luglio 1958, n. di repertorio 29/C-10, a rogito del sottoscritto dott. Umberto Marchi, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Pavia, stipulata tra l'Università medesima e l'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina, convenzione registrata in Pavia addì 30 luglio 1958, al n. 293 Atti pubblici, volume 201, il predetto ospedale ha assunto impegno di istituire e sovvenzionare, ai sensi dell'art 63, comma secondo e dell'art 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, in aggiunta ai posti di ruolo, assegnati dallo organico, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di semejotica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia, fissandosi il relativo impegno ventennale di spesa per la copertura degli emolumenti da corrispondere in annue L. 2 600 000 (duemilioniseicentomila) oltre al 20 % di detta somma, pari a L. 520 000 (cinquecentoventimila) per la costituzione dello speciale fondo destinato a provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio del professore che sarà chiamato a coprire la cattedra;

che in seguito a rilievo ministeriale, espresso con lettera 1° settembre 1958, n. 3070, si è precisato che i due predetti impegni di spesa annui debbono essere rispettivamente elevati a L. 3 000 000 (tremilioni) e a L 600 000 (seicentomila) in relazione alla nuova misura delle retribuzioni spettanti ai professori di ruolo universitari,

che in dipendenza di quanto predetto, l'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare il maggior onere richiesto come da delibera commissariale in data 5 settembre 1958, approvata

dalla Prefettura di Pavia in data 9 settembre 1958, numero di prot. 44752/51/1234, allegata in copia conforme al presente atto (all n 1),

che il Consiglio di amministrazione dell'Università, riunitosi in data 9 settembre 1958, preso atto del rilievo contenuto al punto 2 della lettera ministeriale sopra citata circa la necessità che sia esplicitamente garantita l'assoluta esenzione da qualsiasi onere che potesse insorgere per effetto della costituita cattedra di ruolo al bilancio della Università nonchè all'Erario, ha adottato la delibera qui allegata in copia conforme (all. n. 2),

Tutto ciò premesso

avanti a me dott Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, Direttore amministrativo della Università di Pavia, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952 a ricevere e a redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto della Università medesima, sono personalmente comparsi i signori·

Fraccaro prof Plinio, nato a Bassano del Grappa 18 gennaio 1883, e domiciliato in Pavia il quale agisce nella sua qualità di Rettore magnifico e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con regolare delibera del Consiglio di amministrazione in data 9 settembre 1958,

Zerbi per ind Carlo, nato a Cilavegna (Pavia) il 3 dicembre 1907, domiciliato in Mede Lomellina, il quale agisce nella sua qualità di commissario prefettizio dello Ospedale « San Martino » di Mede, conformemente alla delibera adottata in data 5 settembre 1958 ed approvata dalla autorità tutoria in data 9 settembre 1958

Essi comparenti, da me ufficiale rogante, personalmente conosciuti e della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo rinunciando di comune accordo alla presenza di testimoni dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue

Art 1

L'Ospedale « San Martino » di Mede Lomellina si obbliga ad elevare da L 2 600 000 (duemilioniseicentomila) a lire 3 000 000 (tremilioni) per anni venti, l'impegno annuo di finanziamento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di semeiotica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, assunto in base alla convenzione stipulata in data 29 luglio 1958 con l'Università anzidetta, e da L 520 000 (cinquecentoventimila) a L 600 000 (seicentomila), l'impegno accessorio annuo di spesa, corrispondente al 20 % di L 3 000 000 (tremilioni), destinato a costituire lo speciale fondo per provvedere alle eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di ruolo così costituito

Art 2.

L'Università di Pavia, di intesa con l'Ente finanziatore precisa ad ogni effetto che nessun onere nel decorso della convenzione dovrà gravare per il titolo di cui trattasi, oltre che sul proprio bilancio, anche sull'Erario

Restano integralmente confermate tutte le altre clausole riprodotte nella convenzione 29 luglio 1958 in quanto non modificate dal presente atto aggiuntivo.

Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, steso sul prescritto bollo ed esente da tassa di registro a norma dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti le quali da me interpellate lo dichiarono in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da esse espressa e, in prova di ciò, qui di seguito si sottoscrivono con me ufficiale rogante.

F.to· *Plinio Fraccaro*, rettore

F.to. *Carlo Zerbi*

F.to *Umberto Marchi*, ufficiale rogante

Registrato a Pavia addì 13 settembre 1958 al n. 545 Atti pubblici, volume 201. Esatte L (*Esente*).

Il direttore. *E Repetti Fontana*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1286.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la clinica tisiologica dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante miglioramenti economici e di carriera a favore degli assistenti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione in data 1° luglio 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima, in data 23 ottobre 1958 stipulati in Genova tra l'Università degli studi e la Federazione italiana contro la tubercolosi per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di tisiologia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (*sub* art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 29. — VILLA

N. 121 di Rep.

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « tisiologia » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 1° del mese di luglio in Genova, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori

prof avv Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con delibera in data 21 aprile 1958,

sig dott Eugenio Morelli fu Giuseppe da Teglio (Sondrio), espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera in data 22 gennaio 1958 dell'ufficio di presidenza della Federazione italiana per la tubercolosi;

i quali dando esecuzione a precedenti accordi,

Premesso

a) che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1957, n 1022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1957, n 271, fu istituito un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, riservato all'insegnamento della tisiologia;

b) che per il normale funzionamento della cattedra è necessario provvedere anche alla istituzione di un posto di assistente,

c) che la Federazione italiana contro la tubercolosi si è fatta promotrice, con apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza, per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente,

d) che il Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università di Genova, hanno accettato, con il più vivo compiacimento, l'offerta della istituzione del nuovo posto di assistente,

Art 1

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Genova sarà istituito, a sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di tisiologia

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art 2.

Il presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, in virtù dei poteri conferitigli dall'ufficio di presidenza della Federazione stessa nella seduta del 22 gennaio 1958, assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare. Le somme, da versare in due rate semestrali anticipate, sono determinate in lire 1 400 000 per l'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente e in lire 280 000 per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Art 3.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che la Università di Genova è tenuta a versare allo Stato, il presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi verserà, annualmente, alla Università la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di cui trattasi sarà soppresso ed il titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

La presente convenzione s'intenderà, inoltre, decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui all'art 6;

b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione

In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art 5.

L'Università di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato

a) versare, annualmente, allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare del posto di assistente compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente, in conto entrate del Tesoro,

b) versare allo Stato, annualmente, la somma che verrà corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi per la costituzione dello speciale fondo di cessazione dal servizio, con esonero della Università stessa da ogni altro obbligo e responsabilità.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente, e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate e una riga, e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopo di che viene così firmato:

prof. avv Carlo Cereti, in detta qualità
F to *Carlo Cereti*

dott Eugenio Morelli
F.to *Eugenio Morelli*

dott Mario Alburno
F to *Mario Alburno*

Atti pubblici - Genova, Volume 798, N. 000846, g 10 luglio 1958 - *gratis*.

N. 125 di rep.

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di « tisiologia » della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

L'anno 1958, addì 23 del mese di ottobre, in una sala del Rettorato della Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori·

prof avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con delibera in data 20 ottobre 1958;

sig dott *Eugenio Morelli fu Giuseppe*, da Teglio (Sondrio) espressamente delegato alla stipulazione del presente atto

con delibera in data 22 gennaio 1958 dall'ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi;
i quali;

Premesso

a) che con convenzione stipulata il 1° luglio 1958, registrata all'Ufficio atti pubblici di Genova il 19 luglio 1958, col volume 798 n. 000846 la predetta Federazione si è assunto l'onere di finanziare un posto di assistente ordinario alla cattedra di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

b) che il Ministero della pubblica istruzione con lettera n. 3548 del 10 settembre 1958, ha fatto presente

1) che nell'art. 1 della convenzione suddetta occorre far riferimento alla recente legge 18 marzo 1958, n. 349, anzichè al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465,

2) che l'importo che la Federazione dovrà versare, per la istituzione del posto di assistente di cui alla precitata convenzione è di L. 1 600 000 annue, anzichè di L. 1.400 000 e per la costituzione del fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare dello istituendo posto, è di L. 320 000, anzichè di L. 280.000;

3) che l'Università degli studi di Genova, dovrà, fra gli altri impegni, assumere anche quello di versare allo Stato le somme predette allo stato di previsione dell'entrata, capitolo 125, art. 13, dell'esercizio 1958-59 ed a quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

Tutto ciò premesso, le parti contraenti convengono e stipulano quanto appresso

La convenzione rogata in data 1° luglio 1958 tra l'Università degli studi di Genova e la Federazione italiana contro la tubercolosi, è modificata come segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 (uno) è così modificato:

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n 349, riguardante le norme dello stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art 2.

L'art. 2 è modificato nel senso che la somma di L. 1.400 000, quale ammontare annuo della spesa prevista per il posto di assistente è elevata a L. 1 600 000, e che la somma di L. 280 000, quale ammontare annuo per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, a L. 320 000.

Art 3.

A modifica ed integrazione dei commi a) e b) dell'art 5 (cinque) l'Università assume l'impegno di versare annualmente allo Stato le somme di L. 1 600 000 (unmilioneseicentomila) e di L. 320 000 (trecentoventimila) relative rispettivamente al trattamento economico di attività di servizio e di eventuale cessazione dal servizio stesso del titolare del posto di assistente di ruolo convenzionato, sul cap. 125, art. 13 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1956 57 e corrispondente capitolo ed articolo dei successivi esercizi.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, sarà registrato in esenzione di tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Esso sarà esecutivo non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in 4 facciate e 10 righe, e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualità
F to *Carlo Cereti*

dott. Eugenio Morelli
F.to *Eugenio Morelli*

dott. Mario Alburno
F.to *Mario Alburno*

Atti pubblici di Genova Registrato al vol 803, n. 009559, 28 ottobre 1958 Esatte L *gratis* - (Ipot).

Il direttore. F.to illeggibile

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1287.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante miglioramenti economici e di carriera a favore degli assistenti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione in data 28 aprile 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima in data 25 ottobre 1958 stipulati in Firenze tra l'Università degli studi e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (*sub* art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 31. — VILLA

Rep. n. 454

Convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantotto e questo di ventotto del mese di aprile in Firenze, nella sede dell'Università degli studi, piazza San Marco, 4, innanzi a me dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze e come tale delegato, con decreto del Rettore in data 1° luglio 1950, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

Lamanna prof. E. Paolo, nato a Matera il 9 agosto 1885, domiciliato a Firenze in piazza San Marco, 4, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli studi di Firenze, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze, con deliberazione del 14 aprile 1958 (allegato *A*);

De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza), il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, in via Bufalini, 7, nella sua qualità di ispettore compartimentale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto del 24 gennaio 1958 (allegato *B*);

Premesso

che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allo scopo di potenziare ulteriormente l'insegnamento di clinica ortopedica, la cui cattedra è stata pure convenzionata dall'Istituto medesimo, e permettere un sempre maggiore sviluppo degli studi e delle ricerche nel particolare settore anche in considerazione della prossima realizzazione in Firenze del nuovo centro traumatologico, ha ritenuto necessario l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica.

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze ha preso atto col più vivo compiacimento della determinazione di cui sopra;

Tutto ciò premesso

i sopracitati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Firenze è istituito, con le norme dell'art. 1 *sub*, art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra di clinica ortopedica.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare all'Università degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di lire 1.400.000 (un milionequattrocentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) dell'assistente ordinario di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto stesso.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila).

Art. 4.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a corrispondere all'Università degli studi di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 200.000 (duecentomila) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Il predetto Istituto si obbliga ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti universitari ordinari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data nella quale saranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Firenze si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ortopedica, compresi gli oneri fiscali relativi, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente ordinario;

b) versare annualmente allo Stato la somma che le verrà corrisposta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della clinica ortopedica la somma che rimanesse disponibile una volta eseguiti i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non verranno aumentati il contributo di cui all'art. 2 e la somma di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 3 e 4;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di assistente ordinario assegnato alla clinica ortopedica si intenderà senza altro soppresso e il titolare del posto medesimo cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per dieci anni a decorrere dalla data della nomina del titolare del posto di assistente ordinario presso la clinica ortopedica dell'Università degli studi di Firenze e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Questo atto che consta di tre fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su otto pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione dell'Università di Firenze.

F.to *E. Paolo Lamanna*

F.to *De Luca Francesco*

F.to *Tullio Gallo*

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 2 maggio 1958, al n. 13747, vol. 560. Esatte L. *gratis*.

Rep n. 459

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze addì 28 aprile 1958 tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Università degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia di detta Università.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantotto addì venticinque del mese di ottobre in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Firenze, avanti di me dott Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della Università degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettorale del 1° luglio 1950, senza l'assistenza di testimoni avendone le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori

Lamanna prof E Paolo, nato a Matera il 9 agosto 1885, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, non in proprio ma quale Rettore dell'Università degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze il 28 aprile 1958, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Università del 6 ottobre 1958, che si allega sotto lettera « A »

De Luca dott Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, in via Bufalini, 7, nella sua qualità di ispettore compartimentale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo dalla delibera presidenziale del predetto Istituto in data 13 agosto 1958, che si allega sotto lettera « B »,

Premesso

a) che tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Università degli studi di Firenze rispettivamente rappresentati dal dott Francesco De Luca, ispettore compartimentale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dal prof E Paolo Lamanna, Rettore dell'Università degli studi di Firenze, il 28 del mese di aprile dell'anno 1958, a Firenze è stata stipulata per la istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università, apposita convenzione a rogito del sottoscritto funzionario, convenzione registrata a Firenze il 2 maggio 1958 al n 13747, vol 560 (gratis),

b) che il Ministero della pubblica istruzione con nota del 26 luglio 1958, n 2822, diretta al Rettore dell'Università degli studi di Firenze ha fatto conoscere che il Ministero del tesoro nel dare il suo assenso di massima alla istituzione del posto di assistente di ruolo di cui alla lettera a) della presente premessa ha rilevato che occorre aumentare adeguatamente il contributo di L 1 400 000 fissato dall'articolo 2 della convenzione stipulata in relazione ai recenti miglioramenti economici e di carriera disposti a favore degli assistenti universitari con la legge 18 marzo 1958, n 349, e che del pari è necessario elevare proporzionalmente, nella misura del 20 %, la somma da accantonare per la costituzione dell'apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare dell'istituendo posto e che pertanto si riserva la necessità di apportare la dovuta modificazione all'articolo della convenzione stipulata riflettente i rilievi fatti dal Ministero del tesoro,

c) che il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, on avv Renato Morelli, nella qualità, in forza di poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione del precitato Ente con la delibera del 24 gennaio 1958, ha disposto con atto del 13 agosto 1958 le modifiche richieste dal Ministero del tesoro e rese note dal Ministero della pubblica istruzione, delegando ed autorizzando nel contempo, il dott Francesco De Luca, ispettore compartimentale dell'Istituto medesimo a stipulare apposito atto aggiuntivo della convenzione 28 aprile 1958, mediante il quale vengono apportate alla medesima convenzione le modifiche stesse richieste dal Ministero del tesoro,

d) che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, nell'adunanza del 6 ottobre 1958, in adesione alle richieste del Ministero del tesoro di cui alla precitata nota del Ministero della pubblica istruzione del 26 luglio 1958, n 2822, ha deliberato in conformità e ha dato mandato al Rettore di intervenire alla stipulazione del presente atto per conto ed in nome dell'Università di Firenze e di sottoscriverlo nell'interesse della medesima considerando fin da ora pro rato e valido il di lui operato,

Tutto ciò premesso

i signori comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io funzionario rogante sono personalmente certo, nella qualità convengono e stipulano quanto appresso:

a) L'art 2 è sostituito dal seguente

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga a versare all'Università degli studi di Firenze, per il mantenimento del posto di assistente ordinario di cui all'art 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di lire 1 600 000 (un milioneseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario universitario »

b) Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente

« L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L 1 600 000 (un milioneseicentomila) »

c) Il primo comma dell'art 4 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si obbliga inoltre a corrispondere all'Università degli studi di Firenze, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma annua di L 320 000 (trecentoventimila) pari cioè al 20 % del contributo annuo di cui all'art 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa »

Il presente atto è esente da tasse di registro e di bollo a termini dell'art 5 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 perchè stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze

Questo atto consta di tre fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mio pugno, su sei pagine e sin qui parte della successiva e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante, omessa lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F to *E Paolo Lamanna*
F to *De Luca Francesco*
F to *Tullio Gallo*

Registrato a Firenze, addì 29 ottobre 1958, al n 5007, vol 564 Esatte L. *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1959, n. 97.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 5, n. 2, e 48, n. 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i poteri attribuiti alla Giunta provinciale dall'art. 48, n. 5, dello Statuto e dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1951, n. 574, sono trasferite alla Regione le attribuzioni amministrative che la legge 17 luglio 1890, n. 6972, il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, la legge 17 giugno 1926, n. 1187, il regio decreto 20 febbraio 1927, n. 257, la legge 21 giugno 1896, n. 218, il regolamento 26 luglio 1896, n. 361, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, la legge 3 giugno 1937, n. 847, il regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, la legge 26 aprile 1954, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e altre norme legislative di modificazione e integrazione demandano al Governo della Repubblica, al Ministro per l'interno, al Prefetto ed al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Nulla è innovato con le presenti norme circa la competenza statale per quanto concerne:

a) la disciplina degli istituti scolastici e di istruzione, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 1 e al secondo comma dell'art. 4 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

b) i Comitati e le istituzioni di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

c) l'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 2.

Nella Regione Trentino-Alto Adige anche il Commissario del Governo può intervenire in tutti i giudizi in cui sia interessata la pubblica beneficenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 3.

Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica di cui all'art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, o a favore dei poveri di più Provincie, una delle quali sia compresa nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Le istituzioni che prestino assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri delle due provincie di Trento e Bolzano sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza della Giunta provinciale nel cui territorio hanno la sede legale.

Art. 4.

Il controllo di merito sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Trentino-Alto Adige fino a quando una legge regionale non disciplinerà diversamente la materia con rispetto dell'art. 48 dello Statuto sarà esplicato con le modalità di cui al presente articolo.

Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti le materie indicate nell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono soggette al controllo di merito della Giunta provinciale.

Se la Giunta provinciale riscontra un vizio di merito nella deliberazione, può entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata l'ente a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Ove gli organi deliberanti degli enti confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del terzo comma del presente articolo, la deliberazione diventa esecutiva.

Art. 5.

Contro i provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio del controllo di legittimità è ammesso ricorso da parte delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli istituti di assistenza in genere e di chiunque vi abbia interesse, alla Giunta regionale, che provvede definitivamente.

Per la presentazione e la decisione dei ricorsi si osservano i termini e le modalità di cui all'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art 6.

L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, è esercitata dalla Regione.

Il Ministero dell'interno può, in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attività previste dall'articolo 80, secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

Resta ferma la competenza del Ministero della sanità ad esercitare, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296, l'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura limitatamente all'organizzazione e alle attività sanitarie.

Art. 7.

I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza sono adottati, nella Regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Commissario del Governo oltre che per motivi di ordine pubblico anche nei casi di persistenti violazioni di leggi se gli organi regionali non provvedano entro tre mesi dalla richiesta del Commissario del Governo.

La Giunta regionale e la Giunta provinciale possono proporre i provvedimenti di sospensione e scioglimento per motivi di ordine pubblico e sono tenute, in ogni caso, a fornire al Commissario del Governo gli elementi necessari per l'esercizio della potestà di cui al primo comma.

Art. 8.

Spetta alla Giunta regionale deliberare le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 9.

Nell'esercizio dei poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 4, lettera *B*), della legge 3 giugno 1937, n. 847, modificata dal regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, in materia di riparto dei fondi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, il Commissario del Governo provvederà d'intesa col Presidente della Giunta regionale.

Art. 10.

A decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario della Regione, successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la Regione provvede all'esercizio dei poteri attribuiti al Prefetto dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, modificato dalla legge 8 luglio 1957, n. 579, in materia di anticipazione e di riscossione delle rette di spedalità. Alle anticipazioni previste dalle norme suddette la Regione provvede con fondi propri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — TAMBRONI — ANDREOTTI — PRETI — MONALDI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 98.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Mirandola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 maggio 1879, n. 4874, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Mirandola;

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Viste le deliberazioni dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Prospero rispettivamente in data 2 maggio 1958, 22 luglio 1958, 13 giugno 1958, 14 gennaio 1953, 12 giugno 1958, 11 luglio 1958;

Visto il parere del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Modena in data 11 marzo 1958;

Visto il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena in data 17 dicembre 1958;

Considerato che di fatto l'archivio predetto ha cessato di funzionare in quanto tutto il materiale è stato depositato presso l'Archivio di Stato di Modena e che lo stesso non risponde più ad alcuna utilità per la popolazione del mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Mirandola è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 27. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1958, n. 49230/7942, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Borrica Carlo fu Antonio, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale di Foggia, estesa mq 1810, riportata in catasto alla particella n. 10 (parte) del foglio di mappa n. 125 e nella planimetria tratturale con il n. 9/*a*.

(1641)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto Ministeriale in data 5 novembre 1958, n. 16971/1740, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Perazzelli Arturo di Antonio, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, tronco urbano di Montenero di Bisaccia, estesa mq 48, riportata in catasto alla particella n. 776 (parte) del foglio di mappa n. 56 e nella planimetria tratturale con il n. 776/*t*.

(1642)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lanciano

Con decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1958, n. 48262/7933, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Paolini Carmine fu Angelo, della zona demaniale facente parte del tratturo Aquila-Foggia, tronco urbano di Lanciano, estesa mq 8, riportata in catasto alla particella n. 1394 e strade del foglio di mappa n. 25 e nella planimetria tratturale con il n. 307/1.

Con decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1958, n. 48259/7932, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936 n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Memmo Elena fu Raffaele, della zona demaniale facente parte del tratturo Aquila-Foggia, tronco urbano di Lanciano, estesa mq 63, riportata in catasto come strada pubblica del foglio di mappa n. 25 e nella planimetria tratturale con il n. 303/1.

(1643)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della Cooperativa edificatrice « Nuova via Stresa », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 marzo 1959 la Società cooperativa a responsabilità limitata edificatrice « Nuova via Stresa », con sede in Milano, costituita con atto del notaio dott Battista Erasi in data 10 maggio 1951, è stata cancellata dal registro delle cooperative presso la prefettura di Milano e dallo schedario generale della cooperazione ed è stata dichiarata decaduta da ogni beneficio di legge.

(1615)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Maraua », con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1959, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società Agricola Cooperativa fra i Colonizzatori Italiani d'Africa « S A C I D A - Maraua » con sede in Roma, costituita in data 17 ottobre 1957 per notaio dott Camillo Paliani, ed è stato nominato commissario governativo il gr uff dottor Clemente Tronci, per il periodo di otto mesi dalla data del decreto stesso.

(1645)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « S.A.C.I.D.A. - Gebelia », con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1959, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società Agricola Cooperativa fra i Colonizzatori Italiani d'Africa « S A C I D A. - Gebelia », con sede in Roma, costituita in data 20 novembre 1946 a rogito notaio avv. Renato Fazio, ed è stato nominato commissario governativo il gr uff. dott Clemente Tronci, per il periodo di otto mesi dalla data del decreto stesso.

(1644)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'aeroporto di Ciliegiole (Pistoia).

Con decreto emanato dal Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze, in data 4 febbraio 1959, n 453, e registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1959, al registro n 8 Aeronautica, foglio n. 334, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costruzione dell'aeroporto di Ciliegiole (Pistoia).

(1684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 26 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	628,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	641,35	641,70	641 —	641,50	640,55	641,56	641,70	641,25	641,50	641,50
Fr Sv.	143,67	143,69	143,60	143,69	143,66	143,69	143,69	143,67	143,69	143,70
Kr D	90,22	90,24	90,23	90,265	90,15	90,22	90,245	90,22	90,23	90,25
Kr N	87,15	87,20	87,195	87,22	87,15	82,16	87,21	87,15	87,16	87,15
Kr Sv.	119,98	119,99	120 —	120,005	119,95	119,86	120 —	119,95	119,99	120 —
Fol	164,40	164,475	164,47	164,465	164,40	164,41	164,46	164,40	164,40	164,40
Fr B	12,41	12,414	12,4115	12,595	12,41	12,42	12,413	12,40	12,41	12,41
Fr Fr.	126,59	126,57	126,615	126,595	126,58	126,59	126,595	126,60	126,60	126,60
Lst	1746,25	1747 —	1747,375	1747,20	1747,10	1746,30	1747,25	1746,20	1746,30	1746,90
Dm occ	148,53	148,51	148,51	148,54	148,52	148,55	148,53	148,50	148,54	148,50
Scell Austr.	23,97	23,97	23,97	23,97375	23,96	23,97	23,975	23,95	23,97	23,97

Media dei titoli del 26 marzo 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,125
Id 3,50 % 1902	69,55
Id 5 % 1935	101,25
Redimibile 3,50 % 1934	90,075
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id 5 % 1936	99,70
Id 5 % (Città di Trieste)	97,125
Id 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,975
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,60
1 Franco svizzero	143,69
1 Corona danese	90,255
1 Corona norvegese	87,215
1 Corona svedese	120,002
1 Fiorino olandese	164,462
1 Franco belga	12,415
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1747,225
1 Marco germanico	148,535
1 Scellino austriaco	23,974

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato - ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 - al personale statale non di ruolo della terza categoria o dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato,

Ritenuto che sedici impiegati appartenenti al ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono stati collocati a riposo — a domanda — in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n 53 e che, pertanto, ai sensi dell art 7 della legge medesima, un corrispondente numero di posti del grado iniziale della suddetta carriera deve essere conferito mediante concorso riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riservato ai sensi dell art 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53 — al personale statale non di ruolo della terza categoria o dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva

Art 2

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dell attestato di licenza di scuola media di 1° grado o di titolo equipollente

Ai fini dell ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell art 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verra apposto su ciascuna di esso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio,

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando,

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici,

g) le eventuali condanne penali riportate,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio,

l) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego,

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione,

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942 n 1700

E' anche sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio

Art 4

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio,

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi,

f) passaporto,

g) carta d'identità.

Art 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova facoltativa di stenografia

Le tre prove scritte obbligatorie si svolgeranno sulle materie indicate nel programma di esame di cui al successivo art. 14

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nel suddetto art. 14.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Ai candidati che avranno riportato la sufficienza nella prova facoltativa di stenografia la Commissione attribuirà una votazione aggiuntiva da un minimo di punti 0,40 ad un massimo di punti 2.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente la prova facoltativa di stenografia.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che appartengano al personale statale non di ruolo dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di uno dei titoli di studio indicati all'art 2 del bando, in originale od in copia autentica notarile. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obbli-

gli militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentanzione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente,

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente,

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima,

8) certificato di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio

I candidati appartenenti ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende e da essa dovrà risultare l'indicazione del decreto di inquadramento.

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura

Art. 10

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali dei ruoli aggiunti e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 *attraversarono le linee nemiche i prigionieri delle Nazioni* Unite i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la *categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da* cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale

o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 de' decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli aggiunti o che siano già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova applicati aggiunti nella carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore capo presidente,

quattro funzionari della carriera suddetta con qualifica non inferiore ad ispettore superiore: membri,

un professore insegnante stenodattilografia: membro aggiunto.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe.

Art 14.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità del seguente programma:

A) prove scritte:

1) composizione di lingua italiana;

2) prova di calligrafia,

3) prova di dattilografia

Prova facoltativa di stenografia.

B) prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) nozioni elementari di statistica;

6) elementi di storia d'Italia, dal 1821 ai giorni nostri;

7) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1959

Il Ministro · ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1959
Registro 75 *bilancio Trasporti (Isp. gen. M C.T.C), foglio* 252

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L 200 al

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . (prov. di . . .) il giorno . . . . domiciliato in . (prov. di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . in data . presso . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perche riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di prestare servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . .

Fa presente di voler sostenere (o di non voler sostenere) la prova facoltativa di stenografia.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700 E' anche sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

(1395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla ripubblicazione della relazione del concorso a cattedre di violoncello nei Conservatori di musica di Stato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

In data 26 febbraio 1959 nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n 9, di questo Ministero, è stata ripubblicata la relazione del concorso per titoli a quattro cattedre di violoncello nei Conservatori di musica di Stato, relazione che sostituisce quella pubblicata in data 11 dicembre 1958, fondamentalmente errata.

(1694)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 12273 del 30 ottobre 1958, col quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso ad otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1956,

Viste le rinunzie di alcuni candidati vincitori del concorso per le sedi messe a concorso,

Viste le domande dei candidati che seguono nella graduatoria di merito con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento per i concorsi ai sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Lupi Franz è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per rinunzia di altri candidati che lo precedono in graduatoria per la condotta medica del comune di Casola di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 13 marzo 1959

p *Il prefetto*. RIZZOLI

(1635)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.